

DOTTORI COMMERCIALISTI

Antonio Cortellazzo
Enzo Nalli
Lucio Antonello
Armando Grigolon
Giuseppe Perencin
Gianfranco Peracin
Antonio Guarnieri
Anna Domenighini
Susanna Galessio
Andrea Cortellazzo
Franco Di Ciaula
Francesco Zanotto
Salvatore Basile
Sarah Benettin
Fabiola Mietto
Rita Nalli
Pietro Freddo
Elena Nembrini
Maria Piovan
Alice Tuccillo
Leonardo Antonello
Lucia Busini
Giacomo Disarò
Elisa Pistore
Alice Cerato
Mauro Tosato
Silvia Tamiazzo
Giuseppe Salce

AVVOCATI

Anna Soatto
Giovanni Tagliavini
Giacomo Olivati
Viviana Barbiero
Nicola Soave

DOTTORI IN ECONOMIA

Francesco Mangione
Antonio De Polo



Padova, 18 marzo 2020

SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

Circolare 6/2020

Misure di sostegno finanziario e di supporto alla liquidità delle imprese per fronteggiare l'emergenza "coronavirus" (COVID-19).

Gentile Cliente,

facciamo seguito alle precedenti circolari per segnalare che, nel c.d. Decreto "Cura Italia" (D.L. n. 18 del 17 marzo 2020), il Governo italiano, per fronteggiare il diffondersi del c.d. Coronavirus (COVID-19), epidemia formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia, ha previsto misure per il sostegno finanziario alle PMI¹ e per il supporto alla liquidità delle imprese.

Moratoria ex lege: limiti alla revoca di affidamenti e sospensioni mutui (art. 56 - D.L. 17/03/2020, n. 18)

Alle PMI, le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del decreto, classificate come deteriorate, che comunicano a banche e intermediari finanziari di "aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19", mediante autocertificazione:

- a) non possono essere revocati, fino al 30 settembre 2020, neanche per la parte non ancora utilizzata, le aperture di credito a revoca e quelle accordate a fronte di anticipi su crediti (es. Fidi di cassa, Anticipo fatture/Ri.Ba/Export/Contratti, Factoring);

¹ La definizione contenuta nella Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003 prevede che la categoria delle PMI (microimprese, piccole imprese e medie imprese) è costituita da imprese che: a) hanno meno di 250 occupati, e b) hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.





- b) sono prorogati, fino al 30 settembre 2020, i finanziamenti che non prevedono rimborsi rateali (es. Finimport, Finanziamenti bullet);
- c) viene sospeso, fino al 30 settembre 2020, il pagamento delle rate di finanziamenti (anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie) e dei canoni di leasing; il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione viene dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

I maggiori utilizzi degli affidamenti a revoca rispetto alla data di pubblicazione del decreto (punto a), i finanziamenti prorogati (punto b) e le rate sospese (punto c), troveranno copertura, in via sussidiaria e gratuita, in un'apposita sezione speciale del Fondo di garanzia istituito presso Mediocredito Centrale, nel limite del 33%, su richiesta del soggetto finanziatore.

Potenziamento del Fondo di Garanzia per le PMI (Art. 49 - D.L. 17/3 2020, n. 18)

Alle PMI, con sede in Italia, la garanzia del Fondo di garanzia, per 9 mesi (dal 17 marzo 2020 al 17 dicembre 2020), è concessa:

- gratuitamente, entro l'importo massimo garantito innalzato da 2,5 a 5 milioni di euro per impresa;
- con una percentuale di copertura per la garanzia diretta dell'80% e per la riassicurazione del 90% dell'importo garantito da Confidi o altri fondi di garanzia;
- per ciascuna operazione di finanziamento entro l'importo massimo garantito che non può superare 1,5 milioni di euro;
- ad esclusione delle start-up con meno di due bilanci, la possibilità di accedere al Fondo è determinata esclusivamente sulla base del modulo economico-finanziario (basato su dati storici, senza tenere conto dell'andamento bancario rinvenibile dalla Centrale Rischi)
- è sospesa la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie (a carico dei soggetti finanziatori richiedenti).

In caso di sospensione del pagamento della quota capitale o dell'intera rata di finanziamenti garantiti dal Fondo, la garanzia è estesa automaticamente.

Inoltre, possono beneficiare della garanzia anche operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione di credito aggiuntivo di almeno il 10% dell'importo del debito residuo.

Per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a 500.000 euro, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti.

Supporto di Cassa Depositi e Prestiti alla liquidità delle imprese (art. 57 - D.L. 17/03/2020, n. 18)

Le banche potranno erogare più agevolmente finanziamenti alle imprese, anche non PMI, che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza, con il supporto di:

- Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP), tramite specifici strumenti quali plafond di provvista e/o garanzie di portafoglio, anche di prima perdita, rispetto alle esposizioni assunte dalle banche stesse;
- dello Stato, tramite la concessione di “controgaranzie” fino ad un massimo dell'80% delle esposizioni assunte da CDP e a condizioni di mercato.

Tale previsione è complementare al Fondo di garanzia PMI e tramite un Decreto attuativo verranno definiti i settori operativi interessati, le modalità e gli ambiti applicativi.

Strumenti di sostegno all'internazionalizzazione (art. 58 D.L. 17/03/2020, n. 18)

Per i finanziamenti agevolati per l'internazionalizzazione, concessi da Simest (fondo 394/81), può essere richiesta una sospensione sino a 12 mesi del pagamento della quota capitale e degli



interessi delle rate in scadenza nel corso del 2020, con conseguente traslazione del piano di ammortamento per un periodo corrispondente.

* * *

Moratoria dei finanziamenti di cui all'Addendum 2020 all'“Accordo per il credito 2019” ABI - Associazioni di rappresentanza delle imprese.

Come già segnalato con nostra circolare n. 2/2020 del 10 marzo 2020, per supportare le imprese italiane colpite dall'emergenza COVID-19, in data 6 marzo 2020, Confindustria ha sottoscritto con l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e le altre Associazioni di categoria, un Addendum per potenziare le misure dell'Accordo per il Credito 2019 (c.d. “Imprese in ripresa 2.0”).

La moratoria può essere applicata alle PMI danneggiate dall'emergenza epidemiologica, che non presentino esposizioni classificate “*non performing*”² (cioè quelle con rate scadute o sconfinamenti da oltre 90 giorni) e che non abbiano già ottenuto la sospensione o l'allungamento nell'arco dei 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda.

In sostanza, ferme restando le condizioni originariamente previste nel citato Accordo, è estesa la possibilità di chiedere, con riferimento alle linee di credito in essere al 31 gennaio 2020:

- la sospensione dei finanziamenti per un periodo massimo di 12 mesi, applicabile ai finanziamenti a medio lungo termine, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie e alle operazioni di leasing (in questo secondo caso, la sospensione riguarda la quota capitale implicita dei canoni di leasing);
- l'allungamento dei finanziamenti:
 - a. per i mutui il periodo massimo è del 100% della durata residua del piano di ammortamento. La durata totale dell'operazione non può comunque superare i 20 anni per mutui ipotecari e i 10 anni per i finanziamenti chirografari.
- l'allungamento delle aperture di credito a breve termine (es. Anticipi, Sbf) per il periodo massimo di 270 giorni;
- l'allungamento del credito agrario di conduzione per il periodo massimo è di 120 giorni.

Il tasso di interesse al quale sono realizzate le operazioni di allungamento può essere aumentato rispetto a quello previsto nel contratto di finanziamento originario, ma l'importo della rata di ammortamento, determinata al nuovo tasso di interesse deve risultare inferiore in misura apprezzabile rispetto a quella originaria. Eventuali garanzie aggiuntive sono valutate ai fini di mitigare o annullare l'incremento del tasso di interesse, considerando la misura e la qualità della copertura medesima.

Le operazioni sono impostate su base individuale dalle banche aderenti all'iniziativa senza alcuna forma di automatismo nella realizzazione della misura.

Ove possibile le banche possono applicare misure di maggior favore per le imprese rispetto a quelle previste nell'Accordo stesso e si auspica che, al fine di assicurare massima tempestività nella risposta, si accelerino le procedure di istruttoria (massimo 30 giorni).

L'Accordo ABI affianca le misure di sostegno finanziario alle imprese previste dal Decreto “Cura Italia” (sopra menzionate). In tale contesto, gli Istituti di Credito stanno, in via autonoma, definendo, in questi giorni, le direttive e le procedure operative interne per dar corso alle istruttorie.

² Esposizioni “*non performing*” ripartite nelle categorie delle sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate.



Nell'attuale contesto di incertezza, in cui le imprese si possono (o si potranno) trovare ad affrontare situazioni di tensione finanziaria, risulta strategico formulare, con tempestività, richieste aderenti ai fabbisogni finanziari dell'impresa, tenuto conto delle diverse modalità di intervento delineate a sostegno delle imprese (Decreto "Cura Italia" e Accordo ABI).

* * *

Il team Finance Consulting di Cortellazzo & Soatto rimane a disposizione per chiarimenti e per supportare le aziende nella gestione dei propri fabbisogni finanziari e nel corretto avvio di istruttorie presso gli Istituti di Credito.

Cordiali saluti.

CORTELLAZZO & SOATTO